

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE HESPERIA

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - E' costituita l'Associazione culturale denominata “**Associazione Culturale HESPERIA – Associazione di Promozione Sociale**”, ai sensi della legge 7 dicembre 2000 nr. 383 e sue successive modificazioni, con sede in Origgio, in Via Dante 63, presso la Villa Borletti.

Art. 2 – L' associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati, della Comunità origgese, dei residenti nel Comune di Origgio e di terzi, nei settori della cultura, dello spettacolo e dell'arte in generale, attraverso la realizzazione, la pratica e la valorizzazione di iniziative e servizi relativi a cultura, arti e spettacolo. L'associazione potrà procedere alla gestione ed alla valorizzazione di edifici o spazi pubblici e/o privati destinati all'arte od alla cultura - con interesse primario per la Villa Borletti di Origgio.

L'Associazione potrà promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e potrà partecipare ad analoghe manifestazioni organizzate da altre Associazioni od Enti Pubblici e Privati. L' Associazione quindi promuove ed organizza convegni, dibattiti, conferenze, concorsi e premi, nei limiti della normativa vigente; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, animazione ed ogni altra attività culturale, con fini d'elevazione sociale e/o educativa.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà avvalersi di ogni mezzo di comunicazione ivi compresi i canali telematici, svolgendo attività editoriale, letteraria e musicale, con pubblicazione e diffusione di periodici (non quotidiani), bollettini di informazione, materiale audiovisivo, libri nei settori di interesse.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Art. 3 – L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 4 – L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5 – L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti esclusivamente alla realizzazione dei fini sociali.

Titolo II - Dei soci

Art. 6 – Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. Il numero dei soci è illimitato. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti.

Art. 7 - Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà decidere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

Art. 8 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.

Art. 9 - I soci avranno uguale diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti alle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Le convocazioni assembleari saranno effettuate tramite raccomandata anche telematica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da indirizzare al domicilio o alla residenza o alla casella di posta elettronica indicate dal socio nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta da far pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima della assemblea. Le relative deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti resteranno disponibili presso la sede dell'Associazione in originale o in copia.

Art. 10 - I soci si dividono in Soci Ordinari e Sostenitori.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa annua, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti superiori alla quota associativa, secondo un importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 11 - Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividano gli scopi, mediante l'istituto dell'affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno.

Art. 12 - I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale che verrà poi approvata dall'assemblea dei soci. La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa nel corso dell'anno relativo.

Art. 14 – La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, nonché per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Titolo III - Degli organi Amministrativi

Art. 15 - Gli organi amministrativi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente non retribuite

Titolo IV - Dell'Assemblea dei Soci

Art. 16 – L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano dell'Associazione e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci .

Art. 17 - L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, oppure su richiesta della maggioranza dei consiglieri componenti il Consiglio Direttivo o su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, anche mediante comunicazioni telematiche, ai soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.

Art. 18 - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 19 - All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti, che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Nessun socio potrà presentare più di due deleghe. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione.

Art. 20 - Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, ferma restando la necessità della maggioranza dei voti, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale o con l'utilizzo di schede. Le deliberazioni concernenti persone fisiche, ivi compresa la elezione del Presidente e dei Consiglieri, sono prese a scrutinio segreto.

Art. 21 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la maggioranza degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Titolo V - Del Consiglio Direttivo

Art. 22 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre e non più di sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo designa fra i suoi componenti un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, per l'organizzazione di eventi propri dell'oggetto sociale, del supporto di un Comitato Scientifico, composto da membri scelti dal Consiglio Direttivo stesso. I membri del Comitato Scientifico presteranno gratuitamente la loro consulenza e il loro supporto, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 24 – Visti i fini sociali di promozione culturale sul territorio del Comune di Origgio, è facoltà del Sindaco del Comune di Origgio nominare un suo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Tale rappresentante, che durerà in carica quanto la durata del Consiglio, sarà

regolarmente convocato ad ogni seduta del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma senza diritto di voto o di elezione a cariche sociali.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispose il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa le quote sociali; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige ed approva il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri, anche tramite modalità informatiche, di norma, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

I consiglieri che, senza giustificata motivazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, risultino assenti per quattro sedute in un anno, decadranno automaticamente dalla carica e saranno sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati eletti.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno a disposizione dei soci.

Titolo VI - Del Presidente

Art. 28 - Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, a maggioranza dei soci presenti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue decisioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente potrà compiere tutte le operazioni bancarie ed in particolare procedere all'apertura di conti correnti ed intrattenere rapporti bancari.

Titolo VII - Del Segretario, del Tesoriere, dei Revisori

Art. 29 – Il Segretario del Consiglio d'Amministrazione, nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo, ne stende i verbali. Cura la tenuta dei libri verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio d'Amministrazione e del Libro dei Soci.

Art. 30 – Il Tesoriere, nominato anch'egli fra i membri del Consiglio Direttivo o fra i Soci, cura la gestione di cassa dell'Associazione, tiene la relativa contabilità, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con apposite relazioni. Cura inoltre le relazioni con il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 31 - La gestione dell'Associazione sarà controllata da un **Collegio dei Revisori**, costituito da tre membri, eletti ogni due anni dall'Assemblea dei soci, possibilmente scelti fra i soci stessi. I Revisori presteranno gratuitamente, se soci, la loro opera; accerteranno la regolarità della contabilità sociale, redigeranno una relazione annuale, potranno verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Durante la prima seduta del collegio, i revisori nominano il Presidente del Collegio che cura la tenuta dei libri del Collegio stesso, partecipa di diritto alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto. I Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente Consiglieri.

Titolo VIII -

Del patrimonio sociale, dei rapporti finanziari e delle attività

Art. 32 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 33 - L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 34 – Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e un piano attività che dovranno essere approvati dai soci entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

Art. 35 – E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 36 – L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale o, comunque, sovra comunale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà convenzionarsi con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni, nonché accettare sponsorizzazioni o pubblicità.

Titolo IX -

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 37 – Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 3/4 dei soci. In tal caso la stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Art. 38 – In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 39 – Il presente statuto potrà essere modificato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Per le modifiche statutarie si applicano le norme contenute nell'Art. 21. Modifiche del presente Statuto, successive alla presente, potranno assumere la forma di atto privato registrato

Art. 40 - Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.